



Città di Sondrio

1

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 74 del 22 dicembre 2011

Modificato con delibera di Consiglio Comunale numero 84 del 22 dicembre 2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale numero 47 del 14 luglio 2023

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetto passivo e soggetti responsabili del pagamento e degli obblighi dichiarativi

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Obblighi di denuncia

Art. 7 – Versamento dell'imposta

Art. 8 – Verifiche e controlli

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito “imposta”) istituita ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Sondrio (di seguito “Comune”), *come definite in linea di principio dalla legge regionale della Lombardia in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera.*
2. *Sono compresi nel campo di applicazione dell'imposta i soggiorni presso gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definiti dall'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.*

3. *L'imposta è nondimeno dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione nella legge regionale.*

3

Articolo 3 Soggetto passivo e soggetti responsabili del pagamento e degli obblighi dichiarativi

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti del comune.
2. *I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone/corrispettivo della locazione breve relativa alle unità immobiliari di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Sondrio, ai sensi delle vigenti normative così come sono tenuti all'adempimento di presentazione della dichiarazione annuale come previsto dalla legge e all'adempimento degli ulteriori obblighi dichiarativi fissati dal regolamento.*

Articolo 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 5.
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.
3. L'importo dell'imposta da applicare verrà stabilita con apposita delibera di Giunta Comunale in ragione proporzionale alla categoria dell'unità ricettiva, *entro la misura massima stabilita dalla legge. Il Comune, attraverso il sito web istituzionale, manifesti a stampa o altre forme reputate opportune, pubblicizza le tariffe dell'imposta e le eventuali variazioni.*
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare. *I gestori sono del pari tenuti ad informare i propri ospiti in modo chiaro ed inequivoco, in appositi spazi, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.*
5. *Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta di soggiorno.*

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del comune;
2. i minori entro il compimento del quattordicesimo anno di età;
3. i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie sitate nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;

4. coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie presenti sul territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
5. I genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori degli anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie presenti sul territorio comunale per un massimo di due persone per paziente;
6. I portatori di handicap non autosufficienti muniti di certificazione medica ed un accompagnatore;
2. L'esenzione di cui ai punti 3, 4 e 5 del comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attestano le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente.

Articolo 6 Obblighi di denuncia (1)

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone/corrispettivo della locazione breve, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere al Servizio Comunale competente le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione del Comune il cui link è pubblicato sul sito web comunale.
2. Nel caso un medesimo soggetto giuridico gestisca più strutture ricettive, dovrà chiedere le credenziali di registrazione nel portale per ogni singola struttura ricettiva gestita.
3. I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di comunicare, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, attraverso il portale telematico del tributo, il numero di coloro che hanno pernottato nella struttura nel mese precedente, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti dal tributo ai sensi dell'art. 5 indicando la relativa fattispecie di esenzione, l'imposta dovuta nonché ulteriori informazioni utili ai fini del computo e della liquidazione della medesima.
4. Se nel corso di un mese una struttura non ha avuto alcun pernottamento imponibile per cui non è dovuto il versamento del tributo, il gestore è comunque tenuto ad effettuare la relativa dichiarazione mensile sul portale telematico entro il giorno 10 del mese successivo, mantenendo l'obbligo di indicare eventuali pernottanti esenti dall'imposta.
5. Per le strutture che non hanno carattere annuale nell'operatività dell'attività e/o sono tenute dalla legge, statale o regionale, ad osservare periodi di chiusura dell'attività di ricezione di persone fisiche, vige ugualmente l'obbligo di effettuare la denuncia mensile, anche nei periodi di chiusura, al fine di facilitare le attività di controllo del Comune.

(1) Articolo interamente riformulato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 47 del 14 luglio 2023, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sul portale Mef del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 15-quater del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011.

Articolo 7 Versamento dell'imposta (1)

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone/corrispettivo della locazione breve, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere ai soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1 il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza.
2. Le somme riscosse ogni mese dai soggetti passivi a titolo di imposta di soggiorno devono essere versate al Comune entro il termine del giorno 10 del mese successivo esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, raggiungibile mediante il portale telematico di gestione del tributo messo a disposizione dal Comune.
3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte di un medesimo soggetto giuridico, egli deve eseguire versamenti distinti del tributo riscosso per ogni struttura ricettiva, attraverso il sistema PagoPA.

(1) Articolo interamente riformulato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 47 del 14 luglio 2023, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sul portale Mef del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 15-quater del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011.

Articolo 8 Verifiche e controlli

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.

Articolo 9 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento *dell'imposta di soggiorno alle prescritte scadenze*, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 così come modificato dall'art. 23 comma 31 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Resta ferma la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 per le violazioni di carattere tributario commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore dell’art. 180 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34), ammesso che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
4. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione annuale da parte del soggetto responsabile degli obblighi tributari, ovvero il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone/corrispettivo della locazione breve relativa alle unità immobiliari di cui all’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, dove sono ospitati i soggetti passivi dell’imposta, di cui all’art. 180, comma 3 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in una misura pari al 100 per cento dell’importo dovuto al Comune a titolo di imposta di soggiorno.
5. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all’art. 6 alle prescritte scadenze da parte del soggetto responsabile degli obblighi tributari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con il procedimento di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento, che non sia prevista e disciplinata dalle norme di carattere tributario, si applica il regime sanzionatorio di cui al comma 5.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall’amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Articolo 11 Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell’imposta di soggiorno se la misura del tributo da rifondere, per periodi di imposta corrispondenti al mese solare, non supera i 5 euro.
3. Il rimborso verrà effettuato dal Comune entro il termine di centottanta giorni a decorrere dal ricevimento dell’istanza di rifusione e ne sarà data comunicazione al richiedente.
4. Nei casi di versamento dell’imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni

prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione. *Gli estremi con cui viene autorizzata dal Comune la compensazione dell'imposta di soggiorno devono essere riportati dai gestori in sede di adempimenti dichiarativi.*

5. *Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale e ogni altro documento ritenuto necessario/utile/opportuno da cui emerge un erroneo riversamento delle somme al Comune.*
6. *Sulle somme dovute a titolo di rimborso si applicano interessi con maturazione giorno per giorno nella misura fissata dalle Disposizioni regolamentari per la riscossione ed il versamento delle entrate tributarie comunali.*

7

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 Funzionario responsabile dell'imposta

1. *Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale, nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti comunali.*
2. *Al Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno vengono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compresa l'adozione/sottoscrizione degli atti/provvedimenti afferenti tale attività e la gestione del relativo contenzioso involgente l'imposta di soggiorno, nel rispetto delle pertinenti normative.*

Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali

1. *Le disposizioni del presente regolamento, nel testo risultante dalla deliberazione di Consiglio Comunale che ha approvato il testo originario, numero 74 del 22 dicembre 2011, si applicano fino all'entrata in vigore del presente regolamento nel testo che risulta modificato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 84 del 22 dicembre 2021.*
2. *Il presente regolamento, come risultante dalle modifiche introdotte con deliberazione di Consiglio Comunale numero 84 del 22 dicembre 2021, entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare di approvazione sul sito del Ministero Economia e Finanze, ai sensi della vigente normativa.*
3. *Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, laddove esse siano dettate da norme imperative di legge statale e siano applicabili senza necessità di disciplina attuativa da parte della fonte regolamentare comunale, si applica l'art. 180 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in quanto compatibile, e le eventuali disposizioni di legge emanande che presentino identiche caratteristiche di cogenza.*
4. *Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori delle strutture ricettive e delle unità immobiliari adibite a locazioni brevi continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno, redatto su modello*

ministeriale 21 da trasmettere al Comune attraverso consegna al protocollo o sistema telematico entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. *Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali, sia emanate che emanande.*